

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1619 DEL 05/09/2025

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: CONVENZIONE CON FONDAZIONE OPERA MONTE GRAPPA DI FONTE (TV)
PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI PREVISTI DAI CORSI PER OPERATORI SOCIO
SANITARI PRESSO L'AZIENDA AULSS7 PEDEMONTANA. PROGETTO 748-1-811-2022.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi
informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC AFFARI GENERALI
Anno Proposta: 2025 Numero Proposta: 1650/25

Il Direttore dell'U.O.C Affari Generali nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Cristiano Galizian

Il Direttore dell'UOC Affari Generali relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con nota prot. 80607 del 28/08/2025 è pervenuta a questa Azienda da parte di FONDAZIONE OPERA MONTE GRAPPA di Fonte (TV), la richiesta di disponibilità ad accogliere alcuni corsisti del Corso per Operatori Socio Sanitari (OSS) cod. prog. 748-1-811-2022, stipulando apposita convenzione;
- detto progetto è previsto dal percorso formativo per operatori socio sanitari (OSS), previsto dal DGR n. 811 del 5.07.2022 e successivo Decreto di approvazione n. 1028 del 26.08.2022;
- i corsisti per i quali è richiesta l'accoglienza sono residenti in comuni limitrofi a Bassano del Grappa;

Preso atto altresì che l'inizio del tirocinio è programmato a partire da febbraio 2026 per tutta la durata del Corso 748-1-811-2022, sopra citato;

Dato atto che per la stipula della nuova convenzione è stato acquisito il parere positivo dalla Direzione delle Professioni Sanitarie (email del 29.08.2025 agli atti);

Per quanto sopra, il Direttore dell'UOC Affari Generali propone, pertanto, di approvare lo schema di convenzione con FONDAZIONE OPERA MONTE GRAPPA di Fonte (TV) il cui testo è parte integrante e sostanziale del presente atto.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Ritenuto di stipulare la convenzione in premessa citata;

Dato atto che il responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, lo schema di convenzione con FONDAZIONE OPERA MONTE GRAPPA di Fonte (TV), allegato al presente atto come parte integrante, relativo allo svolgimento, presso le strutture di questa Azienda, del tirocinio pratico per Operatore Socio Sanitario dei corsisti di Fondazione Opera Monte Grappa di Fonte (TV), con validità pari alla durata del Corso 748-1-811-2022;
2. di dare atto che nessun onere aggiuntivo, di alcun genere, graverà su questa azienda per l'effettuazione dei predetti tirocini e che per gli aspetti funzionali e organizzativi i tirocinanti, con i quali non viene instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato, faranno capo a specifici tutor;
3. di dare atto che FONDAZIONE OPERA MONTE GRAPPA assicura i tirocinanti contro gli infortuni, nonché per la Responsabilità Civile verso terzi;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ex art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
5. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.07.2022.

CONVENZIONE DI TIROCINIO

Percorsi formativi per Operatore Socio Sanitario
(DGR n. 811 del 05/07/2022)

Convenzione di tirocinio

Tra

La **FONDAZIONE OPERA MONTE GRAPPA** di seguito denominato **soggetto promotore**, sita in P.zza San Pietro, 9 - 31010 Fonte (TV), C.F. 83002510267 P.IVA 03016460267 qui rappresentata da MAGOGA PAOLO in qualità di Legale Rappresentante, nato a Treviso il 07/03/1967

e

La struttura Azienda ULSS 7 Pedemontana, di seguito denominata **soggetto ospitante**, sita in Via dei Lotti, 40 - 36061 Bassano del Grappa (VI), C.F./P.IVA 00913430245 qui rappresentata dal Direttore Generale dott. CARLO BRAMEZZA, in qualità di Legale Rappresentante, nato a Treviso (TV) il 04/05/1967

premessato che

- la Regione Veneto, con Legge Regionale n. 20 del 16 agosto 2001 e s.m.i., ha istituito la figura di Operatore Socio Sanitario;
- la suddetta legge stabilisce che la programmazione dell'offerta formativa risulti coerente con il fabbisogno professionale puntualmente determinato;
- la DGR 811/2022 determina la programmazione dei corsi di formazione per Operatore Socio Sanitario all'interno della Regione Veneto;
- la **FONDAZIONE OPERA MONTE GRAPPA** è autorizzata con dec.1028 del 26/08/2022 all'erogazione di corsi di formazione per il conseguimento della qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario;
- parte dell'attività formativa consiste nello svolgimento di 520 ore di attività pratica e che tale tirocinio è parte fondamentale e insostituibile del percorso didattico poiché costituisce la modalità privilegiata di apprendimento delle competenze tecnico-pratiche specifiche;
- sono definiti all'Allegato A del dec.68 del 16 maggio 2022 gli obiettivi formativi di tirocinio e le schede di valutazione, in attuazione delle DGR n. 1253/2021 e n. 106/2021;
- il percorso formativo per il rilascio della qualifica è sinteticamente così strutturato:
 - monte ore complessivo non inferiore a 1000 ore, di cui 480 di teoria e 520 ore di tirocinio, da svolgersi presso le strutture e i servizi in cui è prevista la figura professionale dell'Operatore Socio-Sanitario;
 - articolazione del percorso formativo in moduli didattici, di base e professionalizzanti, suddiviso tra ore di lezione teoriche, esercitazioni pratiche e di tirocinio
 - l'articolazione delle esperienze di tirocinio adottata dalla FONDAZIONE OPERA MONTE GRAPPA ed applicata in via universale a tutti gli studenti è la seguente
 - 240 ore in strutture residenziali, semiresidenziali per anziani non autosufficienti
 - 100 ore in unità operative di degenza ospedaliera per adulti, ospedali di comunità, Unità riabilitative territoriali, Hospice
 - 90 ore presso strutture e servizi afferenti alle aree disabilità, integrazione sociale e scolastica, assistenza domiciliare, salute mentale, sia in modalità di assistenza diurna
 - 90 ore presso strutture e servizi afferenti alle aree disabilità, integrazione sociale e scolastica, assistenza domiciliare, salute mentale, sia in modalità di assistenza domiciliare o comunità alloggio;

si conviene e si stipula quanto segue

Art 1

Ai sensi della DGR n. 811 del 05/07/2022 e del Decreto n. 68 del 16.05.2022 del Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere in tirocinio di formazione ed orientamento - su proposta del soggetto promotore e presso le proprie strutture - un numero di studenti che verrà determinato dalle reciproche necessità.

Art 2

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi della DGR n. 1816 del 07/11/2017, non costituisce rapporto di lavoro. Il tirocinio non può configurarsi come sostitutivo delle attività lavorative del personale in servizio né considerarsi come attività di servizio per il personale dipendente.

Art. 3

Per ciascun tirocinante inserito, il soggetto ospitante si impegna a definire, in accordo con il soggetto promotore, il piano delle attività previste (figure referenti, attività e tempi di presenza) coerentemente con quanto definito dall'All. A al Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 68 del 16.05.2022.

Art. 4

La formazione in materia di

- *Salute e sicurezza sul lavoro, 20 ore*
- *Primo soccorso, 15 ore*

è erogata dell'Ente promotore, preventivamente rispetto l'inizio del tirocinio.

Il soggetto promotore garantisce la presenza di tutor avente funzioni di coordinamento tra le attività didattiche dei corsi teorici ed il tirocinio.

Art. 5

Il soggetto promotore provvederà alla copertura assicurativa dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro (polizza INAIL numero: **410504429**) e la responsabilità civile per quanto concerne danni a cose o persone che dovessero derivare dal loro comportamento durante l'attività di tirocinio utenti (polizza numero: **A.I.G. 27878**).

Il soggetto ospitante si impegna a segnalare eventuali infortuni sul lavoro al soggetto promotore entro 24 ore dall'evento, quest'ultimo provvederà a darne tempestiva comunicazione agli istituti assicurativi.

Il soggetto promotore garantisce di aver effettuato la sorveglianza sanitaria così come prevista in DGR n. 811/22. Ogni studente risulta in possesso di giudizi di idoneità alla mansione di operatore socio sanitario.

Il soggetto promotore comunica che, ai fini di perseguire la tutela al diritto di privacy sui dati sanitari, eventuali limitazioni/prescrizioni, così come l'esibizione del giudizio rilasciato dal medico competente, dovranno essere richieste direttamente allo studente.

Art. 6

Per documentare l'effettiva presenza dei tirocinanti in azienda gli stessi provvederanno a firmare appositi fogli di presenze vidimati e sottoscritti dal tutor aziendale e dai tutor durante le visite periodiche.

Durante la realizzazione del tirocinio i tirocinanti si atterranno al rispetto delle norme del CCNL ed ai regolamenti interni dell'azienda, al rispetto del segreto professionale in relazione alle attività che saranno chiamati a svolgere. Qualora vengano accertati comportamenti di non osservanza di quanto sopra da parte dei tirocinanti, il tirocinio verrà sospeso dopo comunicazione al tutor incaricato dal soggetto promotore.

Art. 7

Il soggetto ospitante si impegna ad attuare tutte le misure di tutela della salute e della sicurezza e prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro sia con riferimento al Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i..

Il soggetto ospitante garantisce di formare/informare il tirocinante rispetto ai rischi associati alle attività svolte in azienda.

Art. 8

Il soggetto promotore, tramite il proprio tutor, verificherà il regolare svolgimento dei tirocini assicurando la massima disponibilità ad affrontare eventuali problemi che sorgessero nel corso dei tirocini. La Direzione Formazione e Istruzione, congiuntamente con l'Ispettorato Territoriale del Lavoro, potranno effettuare visite di verifica inerenti le modalità di svolgimento dell'attività di tirocinio.

Art. 9

La presente convenzione avrà durata pari alla durata del progetto a decorrere dalla data della sottoscrizione.

Art. 10

Per qualsiasi controversia inerente la presente convenzione, il foro competente è quello di Treviso.

Art. 11

Le parti si impegnano a trattare i dati e le informazioni acquisite per l'esecuzione della presente convenzione nel rispetto del regolamento UE 2016/679.

Luogo e data Fonte, 27/08/2025

Il Legale Rappresentante

FOMG

(Magoga Paolo)

(timbro e firma)

Il Legale Rappresentante

AULSS7 PEDEMONTANA

(dott. Carlo Bramezza)

(timbro e firma)